

“DECRETO DEL FARE” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69) - NORME SULLA GIUSTIZIA

I contenuti del decreto legge

Artt. 62 – 72: Giudici Ausiliari

I giudici ausiliari sono istituiti, nel numero massimo di 400, al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli di lavoro e previdenza destinati alle Corti di Appello.

Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore, almeno 90 procedimenti per anno. Agli stessi è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

Possono essere chiamati a svolgere l'incarico:

- i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello stato e i professori universitari in materie giuridiche di I e II fascia anche a tempo definito o a riposo. Gli appartenenti a queste categorie non devono aver compiuti 75 anni al momento della domanda.
- i ricercatori universitari in materie giuridiche. Non ci sono limiti di età
- gli avvocati, anche se a riposo e i notai, anche se a riposo. Il candidato, al momento della presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a 5 anni e non aver compiuto 60 anni.

L'incarico dura 5 anni e può essere prorogato per non più di 5 anni.

Dovesse funzionare tutto alla perfezione non si comprende come le residue e sottopagate risorse umane addette alle cancellerie possano reggere l'onda d'urto di altri 40.000 provvedimenti (sentenze) all'anno dei giudici ausiliari.

Art. 73: stage formativo presso gli uffici giudiziari

E' previsto uno stage formativo, gratuito, della durata complessiva di 18 mesi, e per una sola volta, presso gli Uffici giudiziari giudicanti (Tribunali e Corti di Appello) per giovani laureati in Giurisprudenza che non abbiano compiuto 28 anni ed abbiano particolari requisiti. Con riferimento al processo penale, lo stesso può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.

Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

Gli stessi giovani possono accedere per lo stage anche presso il Consiglio di Stato, il TAR ed altri organi giurisdizionali.

Art. 74: Magistrati assistenti di studio presso la Corte Suprema di Cassazione

Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica sono temporaneamente inseriti 30 magistrati da destinare alle sezioni civili.

Non è quantificabile allo stato la quantità di provvedimenti che possano essere adottati e quindi l'impatto sulle cancellerie della Suprema Corte

Art. 76: Divisione a domanda congiunta

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali, gli eredi possono, con ricorso congiunto al Tribunale, domandare la nomina di un notaio al quale demandare le operazioni di divisione.

Non si è in grado di quantificare quanto carico di lavoro che si possa eliminare con questa norma: mancano i dati su quante siano le divisioni e dove non siano incardinate le controversie.

Art.77: Conciliazione giudiziale

Dopo l'art. 185 e inserito il seguente:

“Art. 185 bis Proposta di conciliazione del giudice - Il Giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”

E' misura che potrebbe risultare deflattiva. Occorre verificare quanto potrà essere collaborativo il giudice.

Art. 78: Misure per la tutela del credito

In caso di opposizione al decreto ingiuntivo l'anticipazione di cui all'art. 263 bis c.p.c., III comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Art. 648 c.p.c. come modificato, prevede che il Giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto. Esecuzione che può essere anche parziale limitatamente alle somme non contestate.

La modifica esplicita riguarda la circostanza che il giudice istruttore, in prima udienza, può concedere la provvisoria esecuzione. Prima mancava questa scansione temporale.

Art. 79: Semplificazione della motivazione della sentenza civile

La motivazione deve consistere nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

Sicuramente questa norma semplifica la redazione del provvedimento da parte del giudice e, quindi, accelera i tempi di redazione e deposito delle sentenze.

Art. 80: Foro delle società con sede all'estero

Per le società con sede all'estero e prive nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono individuati, inderogabilmente gli uffici giudiziari competenti. Gli stessi sono Milano, Roma e Napoli con riferimenti agli uffici giudiziari compresi nei distretti elencati.

Art. 82: Concordato preventivo

Il tribunale può nominare il commissario giudiziale, che, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art.173, deve riferirne immediatamente al Tribunale che può dichiarare il fallimento del debitore.

Art.84: Misure in materia di mediazione civile e commerciale

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in una serie di materie analiticamente elencate (condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Rilanciata e resa obbligatoria, dopo le note vicende che hanno visto la Corte Costituzionale cancellare la precedente norma, l'articolo in questione rende obbligatoria la mediazione "a spese del cittadino". La norma se confermata sicuramente dovrebbe avere effetti deflattivi, allo stato, non quantificabili.

Art. 85: Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti da queste disposizioni si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 28 comma 2 della legge 12.11.2011 n.183 (legge di stabilità 2012)¹

Valutazioni

Certamente le misure previste dal DL 69/2011 mirano a realizzare: a) una maggiore "produzione" di sentenze civili (in particolare mediante l'attività dei giudici ausiliari); b) una

¹ **Art. 28 - Modifiche in materia di spese di giustizia**

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

riduzione dei tempi dei processi civili (in particolare per quanto previsto dagli artt. 76 - 79); c) un effetto deflattivo del contenzioso civile (vedi in particolare l'art.84).

Tuttavia gli obiettivi del cennato provvedimento legislativo posso essere vanificati dalla circostanza che il Governo non abbia accompagnato le misure con una seria politica degli organici e con la reintegrazione del FUA. Ed invero il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie è ridotto ai minimi termini (ci sono circa novemila scoperture) così come è ridotto ai minimi termini il salario accessorio (il fua è pari a circa 300 euro medie all'anno pro capite). A parità di risorse non è possibile aumentare il carico di lavoro e contemporaneamente ridurre "i tempi" del processo.